



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3059 di data 9 maggio 2022

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione alla società SET Distribuzione S.p.A. per la posa di un elettrodotto interrato da 20 kV di collegamento della cabina elettrica situata presso la stazione funiviaria denominata "Fun Col Rod", del Col Rodella con Campitello di Fassa, in Comune di Campitello di Fassa.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Sara SBETTI	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Cristina PENASA	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Stefano Gatti, Antonio Nicolussi e Alessandro Silvestri del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 8 marzo 2022, con la quale la società SET Distribuzione, con sede in Rovereto, via Manzoni, 24, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione per la posa di un elettrodotto interrato da 20 kV di collegamento della cabina elettrica denominata "Fun Col Rod", situata presso la stazione funiviaria del Col Rodella, con Campitello di Fassa, ricadente parzialmente nella skiarea del Col Rodella, in Comune di Campitello di Fassa.

Visti gli elaborati progettuali presentati evidenziando i lavori proposti, a firma dell'ing. Roberto Baldo, pervenuti in allegato alla domanda, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	16521PISTA_MT.pdf	167655	08/03/2022	A02
2	309.1_Relazione geologica e geotecnica-.pdf	167655	08/03/2022	A03
3	309.1_Studio di Compatibilità.pdf	167655	08/03/2022	A04
4	Nulla osta SET Col Rodella.pdf	167655	08/03/2022	A06

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la posa di un elettrodotto interrato da 20 kV di collegamento della cabina elettrica denominata "Fun Col Rod" situata presso la stazione funiviaria del Col Rodella con Campitello di Fassa. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo ramale interrato e la conseguente dismissione di un tratto di collegamento esistente con la cabina elettrica.

Preso atto che le opere previste, sebbene interessino aree con penalità elevate (P4 valanghiva), aree con penalità medie (P3 crolli e lito geomorfologico), aree con penalità assente o trascurabile (P1 incendi boschivi) della Carta di Sintesi delle Pericolosità, rientrano tra gli interventi esclusi dall'applicazione del capo IV delle norme di attuazione del PUP, indicati nel capitolo 5 punto c2) dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 379 di data 18 marzo 2022, e pertanto non necessitano dell'autorizzazione prevista dall'articolo 18 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- viste le Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale – capo IV - (l.p. 5/2008);

ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare, per la sola parte ricadente in area sciabile, la società SET Distribuzione, con sede in Rovereto, via Manzoni, 24 ad eseguire i lavori posa di un elettrodotto interrato da 20 kV di collegamento della cabina elettrica situata presso la stazione funiviaria del Col Rodella con Campitello di Fassa, ricadente parzialmente nella skiarea del Col Rodella, in Comune di Campitello di Fassa, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della società richiedente delle condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere nonché di eventuali aree di deposito, dovranno essere sottoposte ad accurato rinverdimento mediante reimpiego della cotica erbosa precedentemente asportata ed accantonata e mediante semina di adatto miscuglio foraggiero, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso, adottando se del caso idonei sistemi artificiali o ricorrendo all'apporto di terreno vegetale sugli sterili affioranti;
3. di disporre che, prima dell'inizio dei lavori, venga presentata al Servizio gestione risorse idriche ed energetiche (SGRIE) richiesta di autorizzazione ai sensi della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (*Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt*);
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di disporre che l'inizio dei lavori è subordinato al conseguimento dell'autorizzazione tecnica da parte del Servizio impianti a fune e piste da sci, previa acquisizione di una dichiarazione di presa d'atto del progetto resa dal tecnico responsabile dell'impianto funiviario, dovuta in occasione di interferenze degli interventi con impianti funiviari, come disposto dall'articolo 58 del D.P.R. numero 753 di data 11 luglio 1980;
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

8. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste;
9. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr